



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
Provincia di Bologna

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**ORDINANZA N. 20**  
**Del 30/04/2021**

OGGETTO:

**EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019– MISURE PER IL CONTRASTO ED  
IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO**

IL SINDACO

VERONESI GIAMPIERO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Il Sindaco**

Via Grimandi, 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
tel. 051 6502111  
fax. 051 731598  
www.comune.anzoladellemlia.bo.it  
comune.anzoladellemlia@cert.provincia.bo.it  
cod. amm. AOO: ANZOLAEM

---

**IL SINDACO**

Visti

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato al 31 luglio 2021;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020"
  - Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
  - Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento delle diffusione dell'epidemia da COVID-19"
- il DPCM 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Ministero del Salute del 23-04-2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze legate all'emergenza sanitaria;

Considerato che:



- con l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale ed internazionale è necessario contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19;
- il ritorno alle ordinarie attività sociali è stato subordinato al rigoroso rispetto:
  - dell'obbligo di utilizzo di protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto quando non è possibile garantire la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi in modo continuativo,
  - del divieto di assembramento,
  - della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
  - dell'igiene frequente delle mani;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 107 del 22 ottobre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Ricognizione misure adottate per la sicurezza sui luoghi di lavoro e linee di indirizzo e criteri generali per l'individuazione delle ulteriori misure concernenti la salute di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 sul luogo di lavoro";

Al fine di tutelare la salute pubblica;

Visti:

l'art. 50 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

l'art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;

il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;

il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020;

il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021;

il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021;

## ORDINA

**1. di prorogare sino al 31 luglio 2021** l'apertura degli uffici comunali solo al mattino, confermando la chiusura del giovedì pomeriggio e il ricevimento del pubblico SOLO su appuntamento;

**2. il divieto sino al 31 luglio 2021** di concessione a terzi delle sale e dei locali di cui al "Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia", **fatta salva la possibilità di utilizzo delle sale per attività, eventi e/o iniziative istituzionali o di privati in collaborazione o con il patrocinio del Comune;**

**3. alla società Virgilio Srl, di mantenere l'apertura al pubblico dei cimiteri comunali ed agli utenti di mantenere l'uso della mascherina e la distanza fisica di almeno un metro con e dagli altri utenti, evitando in ogni caso qualsiasi forma di assembramento;**

## AUTORIZZA



- la celebrazione dei matrimoni nel rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento fisico di almeno 1 metro e con l'uso della mascherina, e comunque nel numero massimo di 15 persone (esclusi: sposi, testimoni, officiante e personale comunale)

- l'utilizzo del bagno pubblico presente presso Piazza Berlinguer limitatamente alla giornata di svolgimento del mercato settimanale;

### **DISPONE**

- la conferma della chiusura del bagno pubblico presente presso il parco Fantazzini del Capoluogo;

### **RACCOMANDA**

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, aree verdi, pubbliche e private, anche condominiali;

### **AVVISA**

Che il presente provvedimento ha efficacia immediata ai sensi dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Che il mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line ;

che la presente Ordinanza sia comunicata :

al Prefetto

alla locale Stazione dei Carabinieri

alla Polizia Locale Intercomunale di Anzola dell'Emilia e Sala Bolognese

alla Società Virgilio S.r.l.

Il presente provvedimento decorre dalla data odierna e fino al 31 luglio 2021, fatta salva la necessità di adottare nuovi e/o ulteriori provvedimenti per adeguarli alle normative nazionali e regionali e/o all'evoluzione della situazione epidemiologica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.



Il Sindaco  
(Avv. Giampiero Veronesi)



Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D. Lgs. 82/2005